Sentenza: 9 maggio 2023, n. 128

Materia: armonizzazione dei bilanci pubblici - riconoscimento debiti fuori bilancio

Parametri invocati: art. artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.,

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto:

- artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 16 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019);

- artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 17 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020).

Esito: illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Sintesi:

Con due analoghi ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 16 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019); e gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 17 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020).

Gli artt. 1 e 2 della 1.r. Molise 16/2022 dispongono il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Regione Molise derivante da forniture di servizi resi da Olivetti spa negli anni 2017 e 2019, e la relativa copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

A loro volta, gli artt. 1 e 2 della l.r. Molise 17/2022 stabiliscono il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Regione Molise per il servizio di fonia fissa reso da TIM spa nell'anno 2020 e provvedono alla copertura dei correlati oneri finanziari.

Secondo il ricorrente, le disposizioni regionali impugnate ledono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ciò in quanto la copertura finanziaria degli oneri recati dal riconoscimento del debito fuori bilancio operato dalle predette leggi regionali è individuata in riferimento all'esercizio 2021, già decorso, in contrasto con l'art. 3 del d.lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Tale norma impone alle pubbliche amministrazioni di conformarsi al principio contabile dell'annualità del bilancio previsto dall'Allegato 1, paragrafo 1, dello stesso d.lgs. 118/2011, secondo cui i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono

predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare.

Inoltre, il medesimo parametro costituzionale sarebbe violato in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al suddetto d.lgs. 118/2011, secondo cui, nel caso in cui il riconoscimento del debito fuori bilancio intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito stesso è riconosciuto.

Le coperture indicate dalle disposizioni regionali impugnate avrebbero, pertanto, dovuto fare riferimento all'anno 2022, nel quale i rispettivi debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti, anziché all'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

Ad avviso della difesa statale, è altresì leso l'art. 81, terzo comma, Cost., perché la violazione del principio contabile dell'annualità del bilancio determinerebbe nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale che rimarrebbero privi della correlata fonte di finanziamento.

La Corte dispone la riunione dei due giudizi, stante la identità delle questioni, dei parametri evocati, delle argomentazioni prospettate nei relativi atti introduttivi.

Nel merito, secondo la Consulta è fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali censurate, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici", in relazione al principio contabile della annualità del bilancio.

Le impugnate disposizioni, approvate nell'agosto del 2022, hanno individuato la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, anziché 2022, anno in cui è intervenuto il riconoscimento da esse previsto dei debiti fuori bilancio in oggetto e, pertanto, violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al principio di annualità del bilancio contemplato dal paragrafo 1, Allegato 1, richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente.